



## **REGOLAMENTO AVVOCATURA DEL CREA**

### **Art. 1 (Istituzione e denominazione)**

L'Ufficio legale del CREA è costituito ai sensi dell'art.14 dello Statuto dell'Ente e dell'art. 23 della legge 31.12.2012 n. 247 ed è denominato "Avvocatura CREA".

L'Avvocatura provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del CREA secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

La sede dell'Avvocatura è presso la sede legale del CREA – Amministrazione Centrale.

Gli avvocati addetti all'Avvocatura devono essere iscritti all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati di cui all'art. 23 della legge 31.12.2012, n. 247 (già art. 3, comma 4, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, convertito con legge 22.01.1934, n. 36).

L'attività professionale degli avvocati di cui al comma precedente viene svolta nell'esclusivo interesse del CREA.

L'Avvocatura è dotata di autonoma organizzazione, si differenzia dagli uffici dirigenziali amministrativi dell'Ente ed è istituita in posizione di Staff al Presidente dell'Ente.

### **Art. 2 (Attribuzioni)**

1. All'Avvocatura del CREA sono attribuiti i seguenti compiti, svolti per tutto l'Ente:
  - rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa dell'Ente in sede stragiudiziale e giudiziale dinanzi a tutte le magistrature nonché ad eventuali collegi arbitrali;
  - ricorsi amministrativi, compreso il ricorso straordinario al Capo dello Stato;
  - istruttoria delle pratiche per l'Avvocatura distrettuale e/o generale dello Stato nelle cause dalla stessa patrocinate;
  - pareri sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari;
  - esame e formulazione di pareri legali su questioni di puro diritto richiesti dagli Uffici e dalle Strutture
  - predisposizione di transazioni giudiziali e stragiudiziali d'intesa con gli Uffici, le Strutture interessate per materia e gli Organi competenti in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi.

### **Art. 3 (Rappresentanza in giudizio dell'amministrazione)**

1. Il Presidente, secondo quanto previsto dallo Statuto, è il legale rappresentante del CREA e lo rappresenta nei giudizi di cui all'articolo 2, conferendo apposita procura *ad litem* agli avvocati di cui al successivo comma 2, nella quale viene eletto domicilio presso la sede legale del CREA. La procura *ad litem* non comprende, salvo non venga diversamente stabilito il potere di transigere e conciliare e deve essere rinnovata per gli ulteriori gradi del giudizio.

2. Il CREA si avvale dell'Avvocatura del CREA, dell'Avvocatura dello Stato ovvero, previa determinazione del Consiglio di Amministrazione, di avvocati del libero foro specialisti della

materia, attraverso il conferimento di mandato congiunto con gli avvocati dell'Avvocatura del CREA.

3. Il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sarà mantenuto fino a quando l'Avvocatura non sarà dotata del personale sufficiente a garantirne il funzionamento e comunque rimarrà per le controversie rimesse alle giurisdizioni di grado superiore o che ineriscano a questioni di massima e/o rivestano particolare rilevanza o che necessitano di una condotta difensiva uniforme sul territorio nazionale.

4. . In tali casi l'incarico è conferito dal Direttore Generale, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 4 (Avvocato coordinatore)**

1. All'Avvocatura del CREA è preposto un dipendente con le funzioni di avvocato coordinatore, iscritto all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati. La designazione è stabilita dal Presidente su proposta del Direttore Generale, tenuto conto della esperienza professionale maturata nella trattazione delle cause dell'Ente.

2. L'avvocato coordinatore, nell'ambito delle funzioni previste dal presente Regolamento:

- a) determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
- b) assegna agli avvocati in servizio le pratiche sulla base di criteri improntati ad un'equa distribuzione del carico di lavoro e della competenza professionale acquisita;
- c) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati;
- d) riferisce al Presidente e al Direttore Generale sull'attività svolta, presentando, su richiesta, apposite relazioni, e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie, nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività dell'Ente;
- e) nomina l'avvocato coordinatore vicario;
- g) provvede alla gestione del personale assegnato all'Avvocatura interna e alla gestione delle spese di competenza dell'Avvocatura.

#### **Art. 5 (Disciplina)**

1. L'attività dell'Avvocatura è di natura professionale e di alta specializzazione tecnica; gli avvocati titolari di rapporto di lavoro subordinato con il CREA, con tutti gli obblighi conseguenti, non possono essere destinati a mansioni diverse da quelle di natura esclusivamente professionale.

2. Gli avvocati dell'Avvocatura svolgono la propria attività professionale con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e con la flessibilità oraria richiesta dalle attività giurisdizionali. Essi non sono assoggettabili a relazioni gerarchiche in senso stretto e rispondono al Presidente ed al Direttore generale, ciascuno per quanto di competenza, dell'espletamento del mandato professionale.

3. Gli avvocati dell'Avvocatura, nell'espletamento delle loro funzioni, sono tenuti al rispetto della normativa che regola il pubblico impiego, della legge professionale forense e del codice deontologico forense, in particolare, per quanto concerne i doveri di autonomia e indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché di lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza. Ai medesimi non è consentito l'esercizio della libera professione.

4. Gli avvocati dell'Avvocatura, iscritti all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

5. Si applica, per il resto, all'Avvocatura la normativa che disciplina gli uffici amministrativi del CREA.

**Art. 6**  
**(Rapporti dell'Avvocatura con gli uffici e i centri del CREA)**

1. Gli Uffici e le Strutture del CREA sono tenuti, su richiesta dell'avvocato coordinatore, a trasmettere all'Avvocatura CREA tutti gli atti e i documenti necessari per la condotta delle liti e per la formulazione dei pareri unitamente ad una relazione, sottoscritta dal Dirigente o dal Responsabile della struttura, nella quale devono essere esposti gli elementi di fatto sulle questioni trattate.
2. I dirigenti ed i responsabili delle Strutture possono avanzare richieste di consulenza e di incarichi di altra natura compatibili con i compiti degli avvocati, all'avvocato coordinatore il quale, valutata la rilevanza tecnico-legale della richiesta, provvede ad assegnarla all'avvocato competente per materia.
3. In assenza dell'avvocato a cui è stato attribuito l'incarico, compatibilmente con l'urgenza della richiesta, le funzioni relative vengono assunte da altro avvocato in servizio.

**Art. 7**  
**(Struttura dell'Avvocatura)**

1. L'Avvocatura per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, si avvale di personale dipendente dell'Ente, scelto tra il personale abilitato all'esercizio della professione forense.
2. I dipendenti assegnati all'Avvocatura acquistano lo status di Avvocato del CREA con la deliberazione del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che autorizza l'iscrizione all'Elenco Speciale Annesso all'Albo e con la decorrenza ivi stabilita.
3. L'iscrizione di cui al comma che precede è previamente autorizzata con determinazione del Direttore Generale, che attesta la stabile costituzione dell'Avvocatura CREA, la specifica attribuzione alla suddetta Avvocatura della trattazione degli affari legali, nonché l'appartenenza all'Avvocatura CREA del dipendente, incaricato in forma esclusiva di tali funzioni, ai sensi dell'art.23 della citata legge 247/2012.
4. La cessazione dello status di Avvocato CREA, per qualsiasi causa, compresa l'ipotesi di assegnazione dell'avvocato ad altro Ufficio dell'Ente o di mobilità volontaria verso altro ente pubblico, è dichiarata con atto del Direttore Generale; sarà cura della Direzione generale trasmettere il provvedimento di cessazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
5. Nel caso di impossibilità di utilizzazione degli avvocati dell'Avvocatura o dell'Avvocatura dello Stato per incompatibilità, carico di lavoro o specificità della materia trattata, su relazione dell'avvocato coordinatore, il Direttore Generale può, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, affidare la rappresentanza e la difesa del CREA ad avvocati del libero Foro, congiuntamente agli Avvocati CREA.

**Art. 8**  
**(Disciplina interna dell'Avvocatura interna)**

1. Gli avvocati affidatari sono personalmente responsabili di ogni atto da loro compiuto tra cui, in particolare, decadenze di termini, perenzioni e prescrizioni.
2. Gli avvocati affidatari provvedono, in conformità all'incarico ricevuto, a redigere gli atti che la legge commette agli avvocati, nonché, in caso di necessità, su incarico dell'avvocato coordinatore alla trattazione degli affari penali.

Essi debbono:

- a) esprimere motivati pareri su tutte le questioni di puro diritto o vertenze che siano loro sottoposte, con le modalità di cui ai precedenti commi;
- b) promuovere, in sede contenziosa o precontenziosa ed esaurito ogni adempimento da parte del responsabile naturale del procedimento amministrativo, le esecuzioni mobiliari ed immobiliari per la riscossione di tutti i crediti dell'Ente;
- c) provvedere a tutti quegli atti che saranno ritenuti necessari ed anche utili;

- d) adempiere a qualsiasi altro incarico inerente alle proprie mansioni, non contemplate nel presente Regolamento, che possa venire loro affidato.
3. Le direttive per la difesa del CREA in tutte le cause attive e passive sono date dall'avvocato coordinatore.
4. Espletato il giudizio nelle varie fasi e gradi, l'avvocato coordinatore deve riferirne al Presidente ed al Direttore generale, ad ognuno per quanto di competenza.

**Art. 9**  
**(Personale amministrativo – funzioni)**

1. L'Avvocatura si avvale di personale amministrativo per lo svolgimento di attività di natura non strettamente legale, per la formazione di atti e provvedimenti amministrativi strumentali al concreto disimpegno dell'attività legale, nonché, per particolari incombenze tecniche e/o contabili, potrà, di volta in volta, avvalersi della collaborazione di altro personale dislocato presso altre strutture, previo nulla osta del Direttore Generale, sentito il responsabile della struttura stessa.
2. Il personale amministrativo dell'Avvocatura in particolare ha le seguenti funzioni, che svolge nel rispetto delle direttive dell'avvocato coordinatore:
- tenuta dell'agenda;
  - fascicolazione e aggiornamento delle schede di tutti i giudizi pendenti;
  - compilazione, secondo le direttive dei legali, delle schede per ogni giudizio che debbono essere istituite non appena notificato l'atto introduttivo, tanto nei giudizi passivi che in quelli attivi;
  - compilazione delle minute di deliberazioni e/o decreti presidenziali che autorizzano l'Ente a stare in giudizio, nelle liti attive e passive;
3. Il personale amministrativo è, altresì, responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti e degli atti che pervengono all'Avvocatura CREA a mezzo del protocollo generale.
4. La spesa necessaria per il funzionamento dell'Ufficio viene indicata dall'avvocato coordinatore.

**Art. 10**  
**(Assegnazione di personale all'Avvocatura)**

1. L'assegnazione di personale (avvocati e amministrativi) all'Avvocatura, secondo la dotazione di servizio, è disposta con provvedimento del Direttore Generale, su conforme parere vincolante dell'avvocato coordinatore.

**Art. 11**  
**(Congedi, aspettative, collocamenti in quiescenza e ferie)**

1. Si applicano ai componenti dell'Avvocatura le norme in vigore nell'Ente per i congedi, le aspettative, i collocamenti a riposo, i trattamenti di pensione e le ferie annuali.

**Art. 12**  
**(Compensi professionali e modalità di ripartizione)**

1. Agli avvocati dell'Avvocatura CREA iscritti all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli avvocati sono riconosciute le somme recuperate dalle controparti a titolo di spese legali nelle ipotesi di sentenza favorevole al CREA, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.
2. Sono provvedimenti favorevoli al CREA i provvedimenti giurisdizionali, le mediazioni, i lodi arbitrali nei quali la controparte sia soccombente o abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, nonché i provvedimenti che dichiarino il difetto di giurisdizione o di competenza o l'estromissione del CREA dal giudizio, l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda, l'estinzione del giudizio, la perenzione, l'estinzione per inattività della parte avversaria e, in

generale, tutti quei provvedimenti giurisdizionali che producano un effetto, diretto o indiretto, favorevole per il CREA.

3. In caso di sentenza favorevole con condanna della controparte, all'Avvocatura CREA spetta l'80% degli onorari per come liquidati dagli organi di giustizia, comprensivi degli oneri rilessi a carico dell'amministrazione. In caso di impossibilità totale di recupero delle somme per compensi liquidati giudizialmente, i compensi sono riconosciuti solo per la parte effettivamente recuperata. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'Ente e deve essere vincolata all'implementazione delle dotazioni dell'Avvocatura CREA, nonché all'aggiornamento professionale del personale ad esso afferente e, quindi deve essere destinato, in via esemplificativa, all'aggiornamento della biblioteca interna, all'iscrizione a riviste scientifiche e/o a banche dati.

4. I compensi professionali vengono prioritariamente ripartiti tra gli avvocati, iscritti all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, che hanno patrocinato la causa in virtù di apposita procura *ad litem* conferita dal Presidente, secondo la ripartizione proposta dall'avvocato coordinatore; parte dei compensi relativi ad ogni singola causa può essere corrisposta agli avvocati iscritti all'Elenco speciale che abbiano svolto attività istruttoria o di sostituzione in udienza, o che abbiano effettivamente collaborato alla predisposizione degli atti processuali, secondo espressa indicazione dell'avvocato coordinatore.

5. Ai fini della ripartizione dei compensi spettanti ad ogni avvocato dell'Ente, l'avvocato coordinatore deve tenere conto della professionalità e dell'impegno posto.

La verifica del rendimento individuale che può essere svolta anche con l'ausilio degli strumenti informatici, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) puntuale rispetto dei termini processuali, soprattutto di quelli dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
- b) cura dell'attività di udienza con particolare riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili;
- c) puntuale svolgimento dell'attività contenziosa, con particolare riferimento alla natura degli affari trattati, alla loro rilevanza per il CREA ed al loro valore economico, alla complessità dell'istruttoria interna, determinata anche sulla base del numero delle strutture o uffici interessati ed alla complessità tecnico giuridica delle questioni affrontate.
- d) puntuale svolgimento dell'attività consultiva, con particolare riguardo alla complessità delle questioni sottoposte, sia per la natura giuridica delle stesse, che per la quantità di strutture interessate ed alla celerità del rilascio dei pareri;

Nella valutazione degli elementi di cui al presente comma dovrà tenersi conto dei carichi di lavoro di ciascun avvocato, avendo in particolare riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati ed all'attività professionale complessivamente svolta.

6. I compensi professionali di cui al presente regolamento, in quanto finalizzati a remunerare l'attività specifica degli avvocati, hanno natura retributiva; essi non sono ripartibili in sede di contrattazione decentrata in favore della generalità dei dipendenti.

7. Con apposito decreto il Direttore Generale adotta le griglie di valutazioni con indicazione dei punteggi attribuibili ai singoli elementi evidenziati per ciascuna delle attività indicate nelle lettere da a) a d) del precedente comma 5.

8. La liquidazione dei suddetti compensi avviene con motivato decreto di liquidazione del Direttore Generale, da emanarsi con cadenza semestrale a seguito di apposita relazione predisposta dall'avvocato coordinatore.

9. I compensi professionali corrisposti agli avvocati dell'Avvocatura CREA sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23 *ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. I superiori compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

### **Art. 13**

**(Copertura assicurativa e iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati)**

1. In considerazione dell'obbligo di esclusività connesso alle funzioni degli avvocati degli enti pubblici, il CREA garantisce agli avvocati dell'Avvocatura CREA iscritti all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, la copertura assicurativa per attività professionale dovuta per legge e adeguata all'attività svolta, con oneri a carico dell'Ente ad esclusione di quelli necessari per coprire la colpa grave.

2. Gli oneri relativi all'iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati sono a carico dell'Ente, così come anche le spese di partecipazione ai corsi per conseguire i crediti formativi previsti dalla normativa vigente in materia.

**Art. 14**  
**(Norme transitorie e finali)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel sito web dell'Ente del relativo decreto di adozione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti.